



COMUNE DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO
PER LA RIPARTIZIONE E L'ASSEGNAZIONE
DEI POSTI D'ORMEGGIO
DEL PORTO TURISTICO
DI INTERESSE COMUNALE SITO IN
VIA SEMPIONE
IN COMUNE DI STRESA (VB)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
 - Art. 2 - Durata della concessione
 - Art. 3 - Criteri generali
 - Art. 4 - Canone di concessione e Deposito Cauzionale
 - Art. 5 - Bando pubblico
 - Art. 6 - Presentazione della domanda
 - Art. 7 - Modalità di assegnazione
 - Art. 8 - Graduatoria e pubblicità
 - Art. 9 - Adempimenti degli assegnatari
 - Art. 10 - Obblighi e divieti
 - Art. 11 - Responsabilità
 - Art. 12 - Interesse pubblico
 - Art. 13 - Revoca
 - Art. 14 - Ormeggio abusivo
 - Art. 15 - Vigilanza
 - Art. 16 - Sanzioni
 - Art. 17 - Trasferimento della concessione
 - Art. 18 - Norme generali
- Allegato "A" – Planimetria del porto

Art. 1 Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale di Stresa (VB), gestisce, ai sensi della lettera d) del comma 1, dell'articolo 6 della Legge Regionale del 17 gennaio 2008, n. 2, il PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE (D.D. n. 264 del 24.05.2001 della Direzione regionale Trasporti, Settore Navigazione Interna e Merci), sito in via Sempione in Comune di Stresa.

2. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE sito in via Sempione in Comune di Stresa, nonché l'assegnazione dei posti d'ormeggio (p.d.o.) disponibili all'interno del porto stesso.

ART. 2 Durata della concessione

1. La concessione di un posto d'ormeggio all'interno del PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE sito in via Sempione in Comune di Stresa, ha durata di anni cinque e non è rinnovabile.

2. Alla scadenza della concessione, il posto d'ormeggio assegnato deve essere lasciato libero.

3. Qualora il proprietario dell'unità di navigazione non vi provveda, l'Ufficio competente del Comune di Stresa invita il soggetto interessato, previa intimazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R., ad adempiere entro i tre giorni consecutivi al ricevimento della raccomandata. Trascorso tale periodo l'Ufficio competente comunale procede coattivamente alla rimozione dell'unità.

4. Il proprietario dell'unità abusiva è tenuto a risarcire il Comune delle spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di proprietà.

ART. 3 Criteri generali

1. All'interno del PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE sito in via Sempione in Comune di Stresa, è:

- a) consentito l'ormeggio alle unità di navigazione a motore e non di lunghezza "fuori tutto" non superiore a mt. 13,00, e di larghezza "fuori tutto" non superiore a mt. 3,35.
- b) previsto uno specchio d'acqua, idoneo ad accogliere unità di dimensioni usuali per le acque interne, per ormeggio di emergenza e per la sola durata della stessa (indicato nella planimetria allegato "A").
- c) previsto uno specchio d'acqua idoneo ad accogliere, a rotazione, le unità adibite a servizio pubblico di vigilanza delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana oltre ai soggetti pubblici aventi competenza in materia di navigazione interna (indicato nella planimetria allegato "A").

2. Per ormeggio di emergenza si intende l'interruzione della navigazione dell'unità di navigazione, per cause imputabili all'avaria dell'unità stessa o per avverse condizioni meteorologiche.

3. Sono escluse dall'assegnazione dei posti d'ormeggio le unità a vela senza deriva mobile, le "moto d'acqua" e mezzi loro similari.

4. All'interno del PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE sito in via Sempione in Comune di Stresa, sono previste 7 tipologie di posti d'ormeggio (p.d.o.), per unità di navigazione a motore e non da assegnare in concessione e 2 tipologie con ormeggio gratuito.

5. La larghezza massima del posto d'ormeggio (larghezza vincolata) da assegnare in concessione, è data dalla larghezza massima f.t. (fuori tutto) dell'unità di navigazione, riconducibile a ciascuna tipologia di posto d'ormeggio considerato, sommata a 0,20 ml. (distanza di sicurezza tra unità).

6. Le 5 tipologie di posti d'ormeggio, da assegnare in concessione, sono così individuate:

- A = ml. 3,55 - larghezza vincolata (p.d.o. riservato ad unità aventi larghezza f.t. da 3,05 a 3,35 ml.);
- B = ml. 3,24 - larghezza vincolata (p.d.o. riservato ad unità aventi larghezza f.t. da 2,95 a 3,04 ml.);
- C = ml. 3,14 larghezza vincolata (p.d.o. riservato ad unità aventi larghezza f.t. da 2,75 a 2,94 ml.);
- D = ml. 2,94 - larghezza vincolata (p.d.o. riservato ad unità aventi larghezza f.t. da 2,50 a 2,74 ml.);
- E = ml. 2,69 - larghezza vincolata (p.d.o. riservato ad unità aventi larghezza f.t. da 2,01 a 2,49 ml.);
- F = ml. 2,20 - larghezza vincolata (p.d.o. riservato ad unità aventi larghezza f.t. sino a 2,00 ml.) e lunghezza massima "fuori tutto" di ml. 5,50. Della tipologia F sono riservati esclusivamente 3 posti.
- G (concessione giornaliera per i naviganti in transito) = dimensione massima pari alla categoria F

7. ai sensi della lettera b) del comma 4, dell'articolo 15 della Legge Regionale del 17 gennaio 2008, n. 2, uno spazio acqueo è da destinare ad ormeggio per i naviganti in transito alle seguenti condizioni:

- la concessione temporanea d'ormeggio è consentita per un periodo inferiore alle 24 ore;
- non è consentito il rinnovo consecutivo dell'occupazione;
- il posto riservato ha la dimensione indicata all'art. 6, lettera F e vi possono sostare solamente mezzi di dimensione pari o inferiori a quelle indicate per la categoria di riferimento;
- l'importo dovuto per l'occupazione giornaliera è indipendente dalla dimensione dello scafo;

- il pagamento dell'importo dovuto dovrà avvenire entro 15 minuti dall'attracco e dà diritto all'attracco per un tempo inferiore alle 24 ore, qualora l'imbarcazione lasciasse l'attracco prima della scadenza del termine non ha diritto ad alcun rimborso;
- il diritto temporaneo di attracco è nominale (deve indicare il numero di targa dell'imbarcazione) e non è cedibile a terzi per un' eventuale prosecuzione dell'occupazione;
- l'attestazione indicante il diritto temporaneo di attracco, la forma e la procedura di pagamento dello stesso, l'ufficio comunale o il soggetto che per conto del Comune dovrà rilasciare le autorizzazioni e acquisire il pagamento dovuto, saranno indicati e specificati con specifica Determina del Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali.

8. Le 2 tipologie di posti con ormeggio gratuito, sono così individuate:

- S (soccorso) = riservata all' ormeggio di emergenza e per la sola durata della stessa.
- PS (forze di Polizia e Soccorso) = riservata all' ormeggio delle unità adibite a servizio pubblico di vigilanza delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana oltre ai soggetti pubblici aventi competenza in materia di navigazione interna.

9. La determinazione del "Canone di Concessione" e del "Deposito Cauzionale" è di competenza della Giunta comunale.

ART. 4

Canone di concessione e deposito cauzionale

1. La concessione, rilasciata dal competente Servizio comunale, attribuisce all'assegnatario la facoltà di occupare il posto d'ormeggio indicato nell'apposita planimetria portuale e la possibilità di usufruire dei servizi eventualmente esistenti all'interno della struttura portuale.

2. La concessione del posto d'ormeggio è rilasciata nominalmente al proprietario dell'unità di navigazione secondo le risultanze dei pubblici registri, è riservata esclusivamente ad essa e non è trasferibile ad altra unità, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17.

3. La concessione all'ormeggio è subordinata al pagamento di un "Canone annuo" ed al versamento del "Deposito cauzionale" relativo.

4. Il canone di concessione per l'occupazione di un posto d'ormeggio all'interno del PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE sito in Via Sempione in Comune di Stresa, è così determinato:

a) TIPOLOGIA: A - B - C - D - E (p.d.o. unità da ml. 2,01 a 3,55 di larghezza):

- € 45,00 (quarantacinque) annui per mq. di modulo d'ingombro.

b) TIPOLOGIA: F (p.d.o. unità sino a 2,00 ml. di larghezza e lunghezza massima f.t. di ml. 5,50.):

- o € 35,00 (trentacinque) annui per mq. di modulo d'ingombro.

c) TIPOLOGIA: G = dimensione massima pari alla categoria F:

- o € 10,00 (dieci) per occupazione giornaliera.

5. Per modulo d'ingombro del posto d'ormeggio, si intende l'area derivante dal prodotto tra la larghezza vincolata del posto d'ormeggio, per singola tipologia considerata, e la lunghezza "fuori tutto" dell'unità di navigazione interessata.

6. All'interno del PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE sito in Via Sempione in Comune di Stresa, il canone di concessione annuo, per ciascuna tipologia di posto d'ormeggio, viene così calcolato:

a) TIPOLOGIA: A - B - C - D - E (posto d'ormeggio unità da ml. 2,01 a 3,55 di larghezza):

larghezza vincolata p.d.o. (in metri lineari) tipologia A, B, C, D, E
moltiplicato per
lunghezza "fuori tutto" unità di navigazione (in metri lineari)
moltiplicato per
€ 45,00 (quarantacinque) (canone di concessione al metro quadro).

b) TIPOLOGIA: F (posto d'ormeggio unità sino a 2,00 ml. di larghezza):

larghezza vincolata p.d.o. (in metri lineari) tipologia F (ml. 2,20)
moltiplicato per
lunghezza "fuori tutto" unità di navigazione (in metri lineari)
moltiplicato per
€ 35,00 (trentacinque) (canone di concessione al metro quadro).

7. Il canone di concessione verrà rivalutato automaticamente ogni anno per un importo pari al 100% dell'indice ISTAT.

8. Il "Deposito Cauzionale" è fissato in un importo pari all'ammontare del canone di un annuo.

9. Il concessionario dovrà stipulare polizza di assicurazione a copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, comprensiva di danni a persone e a cose, derivanti da incendi o scoppio, sversamento di inquinanti ecc., per un ammontare non inferiore a €. 500.000,00 per le imbarcazioni a motore di lunghezza superiore a metri 5,50; non inferiore a € 200.000,00 per le imbarcazioni a motore di lunghezza inferiore a metri 5,50; non inferiore a € 50.000,00 per le imbarcazioni senza motore, fisso o mobile che sia.

ART. 5 **Bando pubblico**

1. Il bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio del PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE, sito in via Sempione in Comune di Stresa (VB), valevole per il quinquennio

2008 – 2012, deve essere pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio Comunale.

2. I successivi bandi devono essere pubblicati ogni cinque anni, entro il 30 Novembre del quinto anno di riferimento.

3. Al bando stesso viene data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Stresa per almeno quindici giorni consecutivi, sul sito internet comunale e per mezzo di manifesti murali nell'ambito del territorio comunale.

ART. 6

Presentazione della domanda

1. Coloro i quali intendono ottenere un posto d'ormeggio, all'interno del PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE, sito in Via Sempione in Comune di Stresa devono produrre apposita domanda nei termini indicati nel Bando.

2. La domanda deve essere redatta, a pena di esclusione, unicamente sul modulo appositamente predisposto ed in distribuzione presso l'Ufficio Gestione Risorse Patrimoniali corredata dalla documentazione prescritta dal bando.

3. Non sono considerate valide, le domande redatte su moduli diversi da quelli predisposti dall'ufficio di cui sopra; quelle compilate in modo incompleto o assunte al protocollo prima della data fissata dal bando;

4. Non può essere presentata più di una domanda per la stessa unità di navigazione, pena nullità.

5. Non può essere presentata una domanda per l'ormeggio di una unità di navigazione già oggetto di specifica concessione d'ormeggio all'interno di altro PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE presente nel territorio del Comune di Stresa.

6. Sono prese in considerazione le domande d'ormeggio da parte di chi sia già titolare di concessione di boa d'ormeggio nel Comune di Stresa solo se all'atto della presentazione della domanda, il titolare della concessione presenti esplicita dichiarazione di rinuncia alla concessione della boa d'ormeggio, qualora dovesse risultare assegnatario di un posto d'ormeggio all'interno del porto regolamentato dal presente regolamento.

7. Le domande possono essere consegnate a mano presso l'Ufficio competente comunale indicato nel Bando e secondo le modalità ed i tempi ivi specificati.

8. Le domande possono essere inviate all'Ufficio competente comunale indicato nel Bando, anche a mezzo posta RACCOMANDATA A/R.

9. L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità in caso ritardi e/o disguidi postali per l'invio della documentazione a mezzo posta .

10. E' obbligo del richiedente accertarsi che la domanda sia regolarmente pervenuta ed assunta al Protocollo dell'Ente.

11. Non sono prese in considerazione le domande pervenute o presentate in data successiva a quella stabilita dal Bando.

12. Per le domande inviate a mezzo posta sarà considerata valida la data di spedizione.

13. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- *Due fotografie a colori dell'unità di navigazione (ben visibile), per la quale si chiede l'ormeggio;*
- *Copia della licenza di navigazione per unità immatricolate;*
- *Copia del certificato d'uso motore per unità di navigazione non immatricolate;*
- *Per unità non immatricolate il titolo di proprietà dovrà essere dimostrato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nella forme previste dalla legge;*
- *Dichiarazione sostitutiva di certificato di residenza.*

14. La graduatoria degli ammessi e dei non ammessi è affissa per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 7 **Modalità di assegnazione.**

1. L'assegnazione dei posti d'ormeggio avviene a seguito di sorteggio pubblico effettuato fra le domande regolarmente presentate nel periodo indicato dal bando.

2. Il sorteggio determina, per ciascuna tipologia di posto d'ormeggio oggetto del bando di assegnazione, una graduatoria tra gli aventi titolo, nel rispetto del seguente ordine di priorità redatto in relazione all'uso delle unità di navigazione:

- unità adibite al servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone in conto terzi;
- unità da diporto con preferenza rispettivamente per:
 - a. i residenti;
 - b. i non residenti proprietari o locatari di immobili nel Comune di Stresa;
 - c. i non residenti
- unità adibite alla pesca professionale munite di apposita licenza di navigazione i cui proprietari siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. siano titolari della licenza di pesca Ctg. A;
 - b. siano residenti nell'ambito territoriale del Comune di Stresa;
 - c. non siano residenti nell'ambito territoriale del Comune di Stresa.
- altre categorie.

ART. 8

Graduatoria e pubblicità

1. Il Responsabile del Servizio, a seguito di sorteggio aperto redige una graduatoria provvisoria degli aventi titolo che viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni cinque consecutivi.
2. Le eventuali contestazioni in ordine all'esclusione da tale graduatoria, devono essere inoltrate per scritto al Responsabile del Servizio, entro i due giorni feriali successivi alla scadenza della pubblicazione di cui al comma 1, pena nullità.
3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle contestazioni, di cui al comma 2, il Responsabile del Servizio, esaminati nel merito gli eventuali ricorsi inoltrati ed assunte le determinazioni del caso, approva la graduatoria definitiva.
4. I posti d'ormeggio disponibili vengono assegnati, per tipologia di riferimento, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 7.
5. Il Responsabile del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali approva la graduatoria definitiva e assegna i posti di ormeggio all'interno del porto sulla base della graduatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili, predisponendo apposito schema distributivo planimetrico; in ogni caso alla tipologia "F" non possono essere assegnati più di tre posti.
6. I posti d'ormeggio disponibili nel quinquennio considerato, sono assegnati nel rispetto dell'ordine di posizione ricoperto in graduatoria dai soggetti aventi titolo.

ART. 9

Adempimenti degli assegnatari

1. Contestualmente alla approvazione della graduatoria definitiva, il Responsabile del Servizio provvede a comunicare, esclusivamente agli assegnatari, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'assegnazione del posto d'ormeggio.
2. Nella lettera raccomandata, di cui al comma 1, gli assegnatari sono invitati ad trasmettere formalmente al Responsabile del Servizio, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa:
 - l'accettazione dell'assegnazione del posto d'ormeggio;
 - attestazione del versamento del "Canone di Concessione" (art. 4, commi 4 e 5);
 - attestazione del versamento del "Deposito cauzionale" (art. 4, comma 8);
 - Copia della polizza di assicurazione intestata al richiedente il posto d'ormeggio ed in corso di validità (art. 4, comma 9).
3. L'accettazione dell'assegnazione del posto d'ormeggio da parte del soggetto assegnatario, deve essere comunicata all'Ufficio competente comunale, nei termini e con le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 2.
4. Qualora il soggetto interessato accetti l'assegnazione del posto d'ormeggio e qualora ricorrano le condizioni previste al comma 6, dell'articolo 6 del presente regolamento, l'amministrazione comunale, sulla base della dichiarazione presentata dal soggetto di che trattasi, procede d'ufficio alla revoca della concessione relativa alla boa d'ormeggio a suo tempo assegnata.

5. Il termine di 10 giorni riportato nella lettera di cui al comma 2, è perentorio. Il non rispetto dello stesso comporta la perdita del diritto al posto.
6. Copia del versamento del “Canone di Concessione e del “Deposito cauzionale”, deve essere depositata al protocollo del Comune di Stresa, entro e non oltre la data prevista dalla lettera di cui al comma 2.
7. In caso di inosservanza, l'assegnatario decade dal diritto e la concessione viene rilasciata ad altro richiedente scorrendo l'ordine della graduatoria.
8. Prima di occupare il posto assegnato, l'assegnatario è tenuto a ritirare il relativo provvedimento mediante contrassegno identificativo riportante il numero del posto d'ormeggio assegnato e i dati identificativi dell'imbarcazione.

ART. 10

Obblighi e divieti

1. L'assegnazione del posto d'ormeggio è personale ed incedibile a terzi, neppure a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17.
2. I titolari delle unità di navigazione, sono tenuti a sistemare le unità entro lo spazio concesso ed assegnato, senza invadere gli spazi contigui. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra concessionari.
3. Il concessionario non può ormeggiare una unità di navigazione diversa da quella dichiarata nella domanda.
4. L'assegnatario di ciascun posto d'ormeggio, entro il termine concordato con l'Ufficio comunale competente, comunque nel periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal rilascio della “Concessione”, è obbligato ad ormeggiare personalmente la propria unità di navigazione nel posto assegnato, in presenza del personale comunale addetto. Decorso tale termine, la “Concessione”, si considera automaticamente decaduta e si procede allo scorrimento della graduatoria.
5. La cessione della disponibilità, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, dell'unità di navigazione oggetto della concessione determina implicita rinuncia al posto assegnato, e non comporta per l'acquirente dell'imbarcazione il diritto d'occupazione del posto d'ormeggio né il trasferimento dell'assegnazione del posto barca.
6. In caso di occupazione dell'ormeggio per periodi inferiori a quello della concessione, non viene corrisposto alcun rimborso per il periodo di mancata utilizzazione.
7. La sostituzione dell'unità di navigazione nella concessione, con altra unità di navigazione, deve essere preventivamente tecnicamente autorizzata dal competente Ufficio comunale, ciò al fine di verificare la compatibilità delle dimensioni della nuova unità e l'adeguamento del canone di riferimento.
8. La sostituzione dell'unità di navigazione nella concessione avvenuta senza l'autorizzazione comunale, di cui al comma 7, comporta la decadenza dalla concessione del posto d'ormeggio.
9. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità.

10. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'Amministrazione Comunale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur regolarmente autorizzate, che ormeggino in porto. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità dell'Amministrazione Comunale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

11. E' fatto obbligo agli assegnatari del posto d'ormeggio di esporre sull'unità di navigazione, in modo ben visibile, il contrassegno, fornito dall'Amministrazione Comunale di Stresa, relativo al posto d'ormeggio assegnato.

12. Il concessionario è tenuto:

- a) *a curare la manutenzione ordinaria del proprio sistema di ormeggio (cime, anelli, grilli, molloni, catene);*
- b) *a rimborsare l'Amministrazione Comunale delle eventuali somme sostenute per gli interventi d'urgenza effettuati su detti sistemi di ormeggio;*
- c) *ad eseguire le operazioni di ormeggio e disormeggio secondo le normali regole nautiche;*
- d) *ad usare almeno due parabordi per lato dell'unità di navigazione.*

13. E' vietato:

- a) *superare con l'unità ormeggiata (larghezza e lunghezza "fuori tutto") le dimensioni del posto d'ormeggio assegnato;*
- b) *effettuare scarico di liquidi o gettare materiali che possano comunque inquinare o sporcare, la banchina, gli scivoli o lo specchio acqueo del porto;*
- c) *effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasature e carrelli delle imbarcazioni, all'interno del porto, con la eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento dell'unità per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco e senza creare intralcio alla libera circolazione;*
- d) *effettuare riparazioni o lavori che possano comunque arrecare disturbo o intralcio agli altri Utenti;*
- e) *lasciare l'unità di navigazione nel porto non adeguatamente ormeggiata o in stato di fatiscenza;*
- f) *impedire l'accesso o l'uscita dal posto d'ormeggio di una unità di navigazione.*
- g) *ormeggiare negli spazi riservati all'emergenza per motivi diversi da quelli consentiti, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3.*
- h) *ormeggiare negli spazi riservati alle unità adibite a servizio pubblico di vigilanza delle Forze dell'Ordine e dei soggetti pubblici aventi competenza in materia di navigazione interna.*

14. All'interno del porto è vietato esercire l'attività connessa all'esercizio del servizio pubblico di navigazione non di linea e di noleggio con conducente e non.

ART. 11 **Responsabilità**

1. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri, viene assunta dall'Amministrazione Comunale nei riguardi degli assegnatari.
2. L'Autorità Comunale non è parimenti responsabile per eventuali danni e impedimenti alle unità di navigazione ed alle persone, dovuti a cause di forza maggiore ed a fenomeni naturali.

ART. 12 **Interesse pubblico**

1. L'Autorità Comunale si riserva la facoltà di far sgomberare le unità di navigazione ormeggiate all'interno del porto, per motivi di sicurezza e/o di ordine pubblico, per manutenzione della struttura portuale o per altre cause di forza maggiore.
2. E' facoltà del Comune di Stresa, per motivi di sicurezza e/o di ordine pubblico, per manutenzione della struttura portuale o per altre cause di forza maggiore, procedere d'Ufficio allo sgombero delle unità di navigazione dal porto, qualora i concessionari non ottemperino alle disposizioni impartite dall'autorità comunale. I singoli proprietari dell'unità di navigazione rimosse, sono tenuti a risarcire il Comune di Stresa le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di proprietà.
Nei casi in cui si procederà come sopra non compete al concessionario alcun rimborso del canone versato.

ART. 13 **Revoca**

1. La revoca della concessione è assunta dall'Autorità Comunale, con apposito atto amministrativo, nei seguenti casi:
 - Inosservanza di quanto stabilito al comma 4, dell'articolo 10;
 - Inosservanza di quanto stabilito al comma 8, dell'articolo 10;
 - Inosservanza di quanto stabilito al comma 13, dell'articolo 10;
 - Cessione a terzi del posto barca assegnato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17;
 - Gravi comportamenti all'interno del porto che provocano danni alle infrastrutture portuali ed alle unità ormeggiate;
 - False dichiarazioni atte a certificare il possesso di requisiti al fine dell'ottenimento della concessione;
 - Mancato versamento degli oneri concessori nel termine stabilito;
 - Mancata presentazione del versamento degli oneri concessori nel termine stabilito;
 - Reiterati inadempimenti alle norme del presente regolamento;

2. In caso di decadenza il concessionario deve liberare il posto d'ormeggio. L'Ufficio competente del Comune di Stresa invita il soggetto interessato, previa intimazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R., ad adempiere entro i tre giorni consecutivi al ricevimento della raccomandata. Trascorso tale periodo l'Ufficio competente comunale procede coattivamente alla rimozione dell'unità.

3. Per tutto quanto non specificamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al Codice della Navigazione, alle relative norme attuative, nonché alle normative regionali di riferimento settoriali.

4. Per tutti i casi di rimozione delle unità di navigazione si richiama espressamente l'art. 16 della L.R. n. 2 del 17 gennaio 2008.

ART. 14 Ormeggio abusivo

1. L'ormeggio all'interno del PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE, effettuato:

- a) senza la prevista concessione;
- b) negli spazi riservati all'emergenza per motivi diversi da quelli consentiti, di cui al comma 2, dell'articolo 3;
- c) negli spazi riservati alle unità adibite a servizio pubblico di vigilanza delle Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana oltre ai soggetti pubblici aventi competenza in materia di navigazione interna;

comporta la rimozione immediata, a cura del Comune di Stresa, dell'unità di navigazione abusiva. Il proprietario dell'unità abusivamente ormeggiata, è tenuto a risarcire il Comune medesimo delle spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di proprietà *ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 2 del 17 gennaio 2008.*

ART. 15 Vigilanza

1. La vigilanza del PORTO TURISTICO DI INTERESSE COMUNALE, è effettuata da tutte le forze di Polizia, e dal personale all'uopo individuato dall'Amministrazione Comunale di Stresa.

2. Tale personale svolge la propria attività di vigilanza, ai sensi degli articoli 1235 e seguenti del R.D. n. 327/1942, dell'articolo 150 del D.P.R. n. 631/1949, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di presa in consegna di immobili e compiti di sorveglianza sugli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'allegato 1 della Legge 15.03.1997, n. 59), degli articoli 823 e 829 del Codice Civile nonché dell'articolo 639 bis del Codice Penale.

ART. 16 Sanzioni

1. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, sono disciplinati dal capo I della Legge 4 novembre 1981, n. 689 (modifica del sistema penale).

2. L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative, è individuata all'interno delle strutture amministrative comunali con apposito atto.

3. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, competono al Comune di Stresa, ai sensi del comma 3 , dell'articolo 25 della L.R. n.2/2008.

4. La violazione delle disposizioni previste al precedente art. 10 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 1.000,00 salvo che il fatto non costituisca reato.

5. La violazione delle disposizioni al primo comma dell'art. 4 e all'ultimo comma dell'art. 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 200,00 ad € 2.000,00.

ART. 17

Trasferimento della concessione

1. Il trasferimento della concessione è consentito, a condizione che non venga variata l'originaria destinazione d'uso oggetto della concessione e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, nei seguenti casi:

a) trasferimento tra attività commerciali;

b) cessione o vendita d'azienda;

c) conferimento tra associazioni riconosciute.

2. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono trasferibili per successione agli eredi; questi ultimi devono dare comunicazione all'autorità concedente entro sei mesi dalla data di decesso del titolare della concessione, pena la revoca della concessione stessa.

3. Nel caso di cessione e trasferimento di competenze tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia.

ART. 18

Norme generali

1. I contenuti del presente regolamento sostituiscono ogni altra disposizione comunale in precedenza assunta ed in contrasto con le presenti.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.